Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987

14 DICEMBRE 2021 | N. 2 Crediti d'imposta

Le prossime scadenze per non perdere i bonus

di Centro studi fiscale Seac

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, numerosi adempimenti fiscali relativi ai crediti d'imposta stanno giungendo al termine.
Nel presente contributo sono sintetizzati in una breve raccolta alcuni dei crediti d'imposta di maggior interesse, insieme ai relativi adempimenti prossimamente in scadenza.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Nell'ambito del Piano nazionale Transizione 4.0, il MISE, tramite Decreto Direttoriale, ha approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** inerenti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con l'obiettivo di supportare le imprese alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Ai fini della trasmissione, il modello di comunicazione va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e successivamente, inviato in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it utilizzando gli schemi disponibili online nel sito www.mise.gov.it e riportati nell'Allegato 1 del Decreto Direttoriale.
Il termine per l'invio dei dati inerenti gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020,** scade il **31 dicembre 2021**: si tratta degli investimenti ricadenti nell'ambito della Legge di Bilancio 2020.
Per quanto riguarda i dati riguardanti investimenti effettuati **a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** (od anche entro il 30 giugno 2022, purché entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia accettato venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di ammontare almeno pari al 20% del costo di acquisizione), vale a dire quelli ricadenti nell'ambito della Legge di Bilancio 2021, il termine corrisponde alla **data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

⚠	Si evidenzia comunque che il mancato invio del sopracitato modello di comunicazione **non comporta** la **decadenza** dell'agevolazione.

DATA	ADEMPIMENTO

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987

31/12/2021	termine invio modello comunicazione per investimenti relativi al periodo 1/1/2020 - 15/11/2020

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Sempre nel Piano nazionale Transizione 4.0, è stato approvato dal MISE, tramite Decreto Direttoriale, il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** per usufruire del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati dalle imprese in attività di:

- ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
- innovazione tecnologica per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- design e ideazione estetica, al fine di innovare i propri prodotti sul piano della forma esteriore e di altri elementi non tecnici o funzionali (quali, a titolo esemplificativo: linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti ecc.).

La trasmissione del modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va effettuata tramite PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it servendosi degli schemi presenti online al sito www.mise.gov.it e riportati nell'allegato 1 del Decreto Direttoriale.
Per gli investimenti effettuati nel **periodo d'imposta 2020**, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del **31 dicembre 2021**. Invece, per gli investimenti effettuati nei **periodi d'imposta agevolabili successivi**, il modello di comunicazione dev'essere trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

⚠	Si evidenzia comunque che il mancato invio del sopracitato modello di comunicazione **non comporta** la **decadenza** dell'agevolazione.

DATA	ADEMPIMENTO
31/12/2021	termine invio modello di comunicazione per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2020

Credito d'imposta formazione 4.0

Fa parte del Piano nazionale Transizione 4.0 anche il credito d'imposta Formazione 4.0, volto a sostenere le imprese per gli investimenti effettuati per permettere al personale dipendente l'acquisizione e/o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
Anche in tal caso il **modello di comunicazione** è stato approvato dal MISE con Decreto Direttoriale. Il modello dev'essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e, successivamente, trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili online nel sito

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
www.mise.gov.it e riportati nell'allegato 1.
L'invio delle comunicazioni deve avvenire:

- per le attività di formazione svolte nel **periodo d'imposta 2020**, entro la data del **31 dicembre 2021**, utilizzando il modello di comunicazione "**Sezione A**".
- per le attività di formazione svolte nei **periodi d'imposta agevolabili successivi**, **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti,** utilizzando il modello di comunicazione "**Sezione B**".

	Si evidenzia comunque che il mancato invio del sopracitato modello di comunicazione **non comporta** la **decadenza** dell'agevolazione.

DATA	ADEMPIMENTO
31/12/2021	termine invio modello di comunicazione "Sezione A" per attività di formazione svolte nel periodo d'imposta 2020

Credito d'imposta ACE

Ai sensi dell'art. 19, D.L. n. 73/2021, per il 2021, ai fini della determinazione dell'ACE, è stata aumentata al 15% l'aliquota utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021, rispetto a quella inerente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Per accedere al credito d'imposta è possibile, **a partire dal 20 novembre 2021** e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ossia 30 novembre 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), inviare il **modello di comunicazione** predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Tale credito d'imposta può, alternativamente:

- essere utilizzato in **compensazione**, tramite modello F24, indicando il seguente **codice tributo**:
  - "**6955**" denominato "Credito d'imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
- essere chiesto a **rimborso** nella dichiarazione del redditi;
- essere **ceduto** secondo le modalità indicate al punto 5 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021.

DATA	ADEMPIMENTO
dal 20/11/2021 al 30/11/2022	invio comunicazione credito d'imposta ACE (soggetti con periodo d'imposta coincidente con anno solare)

Bonus quotazione PMI

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
Le piccole e medie imprese che intendono quotarsi in borsa possono usufruire del credito d'imposta previsto ai commi da 89 a 92, art. 1, L. n. 205/2017.
Il bonus consiste in un credito d'imposta di ammontare pari al **50% delle spese di consulenza, fino ad un massimo di € 500.000,** sostenute per ottenere la quotazione nonché per l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, la redazione del piano industriale, la collocazione presso gli investitori delle azioni, la due diligence finanziaria, nonché le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta le PMI hanno tempo fino al **31 marzo 2022** per inviare in via telematica la richiesta delle spese sostenute nel 2021, un'apposita **istanza** al **Ministero dello Sviluppo Economico**, formulata secondo lo schema allegato al D.M. 23 aprile 2018, di approvazione delle disposizioni attuative.

DATA	ADEMPIMENTO
31/3/2022	termine invio richiesta per le spese sostenute nel 2021

Credito d'imposta servizi digitali per imprese editrici di quotidiani e periodici

Scaduto il 20 novembre il termine per l'invio, è attesa, entro il **31 dicembre 2021**, la **pubblicazione dei soggetti beneficiari**, con l'**indicazione dell'importo spettante per ciascuno**.
Tale credito d'imposta, destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che abbiano almeno un dipendente a tempo indeterminato alle proprie dipendenze, è concesso nel limite complessivo di spesa di € 10 milioni, in misura **pari al 30%** delle spese effettivamente sostenute nel 2020 per:

- l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

I beneficiari potranno fruire del credito d'imposta, esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24, a partire dal **quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione** dell'elenco dei soggetti **beneficiari**.
Nel modello F24 è necessario inserire il **codice tributo 6919**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 23 dicembre 2020, n. 81.

DATA	ADEMPIMENTO
5° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione dei beneficiari	utilizzo in compensazione tramite F24 del credito d'imposta

Bonus teatro e spettacoli

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 novembre 2021**, è stata resa nota la percentuale necessaria per il calcolo dell'**ammontare massimo** del credito d'imposta fruibile.
A fronte di un limite di spesa generale pari a € 10 milioni, l'agevolazione è riconosciuta in misura pari al 90% della spesa sostenuta dalle imprese del settore nell'anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, moltiplicata per la percentuale individuata dall'Agenzia pari al **4,1881%,** troncando la cifra risultante all'unità di euro.

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
Ciascun beneficiario può verificare l'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile consultando il proprio cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in **compensazione tramite modello F24,** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante utilizzo del seguente codice tributo:

- "**6952**" denominato "CREDITO D'IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41".

DATA	ADEMPIMENTO
dal 26/11/2021	utilizzo in compensazione del credito d'imposta "teatro e spettacoli"

Bonus tessile, moda e accessori

Il bonus "Tessile, moda e accessori" consiste in un tax credit, destinato a**gli operatori con i codici ATECO elencati nel Decreto MISE 27 luglio 2021,** di ammontare pari al 30% del valore delle rimanenze di magazzino, eccedente la media del valore del triennio precedente. La misura è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final, 10 novembre 2021.
Per il calcolo del credito d'imposta spettante, a fronte di un limite di spesa generale pari a 95 milioni di euro per il 2021, è necessario moltiplicare la somma individuata con la percentuale resa nota dall'Agenzia con provvedimento 6 novembre 2021, pari al **64,2944%**, troncando la cifra risultante all'unità di euro.
I soggetti ammessi alla fruizione possono utilizzare il **credito d'imposta relativo al 2020** esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**, entro il **31 dicembre 2021** (ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro la fine del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione), mediante utilizzo del seguente codice tributo:

- "**6953**" denominato "CREDITO D'IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

È utile ricordare che è già stato stabilito che, per le **domande relative al periodo d'imposta 2021**, la finestra temporale per la **presentazione della comunicazione** si collocherà **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**.

DATA	ADEMPIMENTO
31/12/2021	termine utilizzo credito d'imposta 2020 (esercizio coincidente con anno solare)
10/5/2022 - 10/6/2022	finestra temporale per presentazione domande 2021

Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato annunciato che la percentuale per poter fruire del credito d'imposta sanificazione è pari al **100%**. Pertanto, i soggetti che ne hanno fatto richiesta

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
potranno fruire dell'agevolazione per l'**intero ammontare** indicato nella comunicazione.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per:

- sanificazione degli ambienti;
- acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.

Per **verificare l'importo** del credito riconosciuto, sarà sufficiente consultare il **cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alle **modalità di utilizzo** del credito d'imposta, è previsto che il contribuente possa optare, alternativamente:

- per l'inserimento nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- per l'**utilizzo in compensazione**, a partire dall'**11 novembre 2021**, tramite modello F24. In tal caso, la presentazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indicando il **codice tributo 6951**.

DATA	ADEMPIMENTO
dal 11/11/2021	utilizzo in compensazione del credito d'imposta "sanificazione e acquisto DPI"

Bonus pubblicità

Il bonus pubblicità consiste in un credito d'imposta, riconosciuto nella misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, destinato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che hanno effettuato o intendono effettuare campagne pubblicitarie sulle seguenti piattaforme:

- stampa quotidiana e periodica, cartacea e online;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali.

Per poter fruire del credito è necessario presentare:

- la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato. Per l'invio relativo al **2022** è previsto il periodo ordinario dall'**1 al 31 marzo 2022** (solo per il 2021 invece è stato previsto il periodo temporale dal 1° al 31 ottobre, al posto dell'originario dall'1 al 31 marzo);
- la **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati** per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato ed inoltre che gli stessi rispettano i requisiti ex art. 3, DPCM n. 90/2018 e art. 57-bis, D.L. n. 50/2017. La dichiarazione dev'essere presentata nel periodo dall'**1 al 31 gennaio dell'anno successivo**.

L'**ammontare** del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con **Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria**, pubblicato online sul sito internet del Dipartimento.
In data 24 novembre 2021, il citato Dipartimento ha pubblicato sul proprio sito **l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno presentato domanda** per l'accesso al credito d'imposta per l'anno 2021 e **l'importo teoricamente fruibile** da

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
ciascuno di essi, con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto. L'elenco tiene conto di tutte le comunicazioni per l'accesso presentate sia nel periodo dall'1 al 31 marzo, che nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2021.
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il **codice tributo 6900**.

DATA	ADEMPIMENTO
1/1/2022 - 31/1/2022	presentazione dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati 2021
1/3/2022 - 31/3/2022	comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 2022

Credito d'imposta impianti pubblicitari

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari in misura proporzionale all'importo dovuto, per il 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
I soggetti idonei alla fruizione del credito d'imposta sono tenuti a **comunicare** all'Agenzia delle Entrate **dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022**, attraverso l'apposito modello, **l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale**, con lo scopo di permettere l'individuazione della quota concretamente spettante in rapporto alle risorse stanziate.
L'**invio della comunicazione** dev'essere effettuato **esclusivamente attraverso i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente stesso o da un soggetto incaricato della trasmissione.

DATA	ADEMPIMENTO
10/2/2022 - 10/3/2022	comunicazione importo dovuto a titolo di canone patrimoniale

Bonus acqua potabile

Per diminuire lo spreco di acqua e ridurre l'utilizzo della plastica, è previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.
L'importo massimo delle spese su cui è applicabile la percentuale agevolabile è determinato in:

- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

È necessario che le spese siano documentate da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente.
L'ammontare delle spese agevolabili va **comunicato** all'Agenzia delle Entrate mediante l'invio del modello nel periodo

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
dall'1 al 28 febbraio 2022 per le spese sostenute nel 2021, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito potrà essere utilizzato in **compensazione** tramite F24 o, in alternativa, solo per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi sino all'utilizzo integrale dell'agevolazione.

DATA	ADEMPIMENTO
1/2/2022 - 28/2/2022	invio modello di comunicazione spese agevolabili sostenute nel 2021

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

Per dare sostegno agli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19 è stato introdotto un credito d'imposta per botteghe e negozi e un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
I soggetti interessati al credito d'imposta possono optare, alternativamente:

- per l'utilizzo diretto in dichiarazione;
- per la cessione, anche parziale, a soggetti terzi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'**opzione per la cessione** deve essere **comunicata** all'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposito modello, entro il **31 dicembre 2021**, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. I soggetti che hanno **ricevuto il credito** sono tenuti a **comunicare l'accettazione** sempre all'interno dell'area autenticata. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i **cessionari** possono utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 oppure cederlo a loro volta ad altri soggetti sempre entro il **31 dicembre 2021.** In seguito a tale ultima data, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

DATA	ADEMPIMENTO
31/12/2021	termine per la comunicazione dell'opzione per la cessione

Bonus librerie

Il bonus librerie è stato introdotto a sostegno degli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati. Esso consiste in un credito d'imposta, calcolato sulla base di

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da PIATTI STUDIO ASSOCIATO - 02216450987
alcune tipologie di spese inerenti ai locali in cui si svolge l'attività di vendita di libri, con dei limiti per ogni voce.
A seguito della verifica delle istanze da parte della Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, in data 7 dicembre 2021 è stato emanato il Decreto del Ministero della Cultura contenente l'elenco dei soggetti ammessi al credito d'imposta.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in **compensazione** con il Mod. F24, esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate indicando il **codice tributo 6894**, a decorrere dal **17 gennaio 2022** (D. Interm. 23 aprile 2018).
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF o del valore della produzione ai fini IRAP, ma va indicato in dichiarazione dei redditi ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".

DATA	ADEMPIMENTO
dal 17/1/2022	inizio utilizzo in compensazione del "bonus librerie"

Bonus edicole (credito d'imposta)

Il bonus edicole consiste in un credito d'imposta destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore di vendita al dettaglio di giornali, riviste, quotidiani e periodici.
Per le domande correttamente presentate entro il 30 settembre 2021, con DPCM del Capo del Dipartimento 30 novembre 2021, è stato pubblicato l'**elenco dei soggetti beneficiari ammessi**, assieme all'indicazione dell'importo di credito a ciascuno spettante.
A partire dal **7 dicembre 2021** è possibile utilizzare il credito di imposta in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite il modello F24, indicando il **codice tributo 6913**.

DATA	ADEMPIMENTO
dal 7/12/2021	utilizzo in compensazione del "bonus edicole"

Bonus investimenti pubblicitari per leghe e società sportive

Il **17 novembre 2021** è stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale**, Serie Generale n. 274, il testo del DPCM n. 196/2020, relativo alla concessione di un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'elenco provvisorio dei soggetti beneficiari e dell'ammontare del credito d'imposta spettante è stato pubblicato ed è consultabile sul sito https://www.sport.governo.it/it/.

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

In data 12 ottobre 2021 è stato pubblicato l'**elenco provvisorio** dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Non appena verificato che i soggetti non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti € 200.000 o che abbiano carichi pendenti con l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento pubblicherà l'**elenco definitivo**.

	Ad oggi l'elenco definitivo dei beneficiari non è ancora stato pubblicato

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in **compensazione** a decorrere dal **quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari**, tramite presentazione del modello F24 attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indicando il seguente codice tributo:

- "**6954**" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104" .

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
Si rammenta che la misura è stata **prorogata** anche per le spese sostenute nel corso dell'intera annualità 2021. Le relative istruzioni per la presentazione delle domande verranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport nelle prime settimane del 2022.

DATA	ADEMPIMENTO
dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari	utilizzo in compensazione del credito d'imposta

RIPRODUZIONE VIETATA - SEAC SPA © 2021